

*COLLEGIO DEI COMMISSARI D'ACCUSA**Delibera del 5 luglio 1977**Natura e funzioni del Collegio di accusa*

Il Collegio dei commissari d'accusa, nella seduta del 5 luglio 1977, ha esaminato il problema relativo alla definizione della natura e dei compiti del Collegio, sulla base della vigente normativa e degli studi di dottrina.

Il Collegio ha rilevato che la dizione usata dalla legge (art. 13 della [l. cost. 11 marzo 1953, n. 1](#), e art. 18 [legge 25 gennaio 1962, n. 20](#)) potrebbe far pensare ad un mandato vincolante conferito dal Parlamento al Collegio di accusa, nel senso che quest'ultimo dovrebbe comunque sostenere l'accusa o in ogni caso operare esclusivamente nell'ambito dell'atto di accusa.

Tale interpretazione, peraltro, contrasterebbe col capoverso dell'art. 13 [legge n. 1 del 1953](#), con la quale si attribuiscono ai commissari "le funzioni di pubblico ministero"; il p.m. infatti, non è mai vincolato da un "mandato" limitato e può concludere nel senso che la legge e la coscienza gli suggeriscono.

D'altra parte, le conseguenze dell'adozione della soluzione che ravvisa i commissari come emanazione del Parlamento e titolari solo di alcune funzioni tipiche del p.m. ovvero dell'altra che configura i commissari come pubblico ministero, sia pure limitatamente al giudizio sui reati ministeriali ed entro i confini di quest'ultimo, non sono di poco rilievo.

Non si può omettere di rilevare, comunque, che sarebbe ben singolare il conferimento di un mandato vincolante a persone che ignorano il fascicolo processuale e non hanno modo - nei ristretti termini dell'accettazione dell'incarico - di prenderne visione; che inoltre l'atto di accusa formulato dal Parlamento non può che essere valido "allo stato", qual che sia la natura da attribuire ad esso; appunto perché esso è predisposto al fine di svolgere un procedimento penale davanti alla Corte costituzionale integrata nel corso del quale possono emergere elementi del tutto diversi rispetto a quelli noti all'atto della formulazione dell'atto di accusa stesso. Sicché dovrebbe ritenersi, ove si accettasse la soluzione restrittiva, che il Parlamento dovrebbe riesaminare la situazione, in caso di rinuncia al mandato da parte dei commissari oppure nominare successivamente vari commissari in sostituzione dei precedenti, fino al reperimento di persone disposte esclusivamente a sostenere l'accusa così come è formulata, senza alcuna libertà di giudizio.

Sulla base di questa premessa, il Collegio – unanime – ritiene che la soluzione da adottare sia quella che consenta di attribuire un senso logico ed una intrinseca coerenza al sistema e che pertanto si debba escludere sia l'ipotesi del mandato vincolante (che contrasterebbe con la figura del p.m. in genere e susciterebbe anche gravi difficoltà, qualora nel corso del procedimento uno o più commissari dovessero convincersi della impossibilità di sostenere l'accusa contro gli imputati o contro taluni di essi), sia quella di una completa identificazione del Collegio di accusa con la figura del pubblico ministero (che contrasterebbe con la dizione letterale della legge e con la stessa struttura del procedimento per i reati ministeriali).

La soluzione più convincente sembra dunque quella di ritenere che il ruolo del Collegio di accusa è sostanzialmente affine a quello del pubblico ministero, nel senso che esso ha gli stessi poteri e le stesse funzioni, *ma limitatamente all'ambito del procedimento specifico ed entro i confini* stabiliti dalla legge. Tali confini si ricavano anzitutto dal riferimento ripetuto all'atto di accusa, contenuto negli artt. 13 della [l. cost. n. 1 del 1953](#) e 18 [legge n. 20 del 1962](#), da intendere non già nel senso che da esso siano vincolate anche le scelte e le decisioni del Collegio ma solo nel senso che con tali espressioni si è voluto delimitare il campo di svolgimento del processo e del contraddittorio (e conseguentemente anche i poteri del Collegio).

Ma essi si ricavano anche dall'art. 27 legge n. 20 del 1962, secondo il quale "la Corte costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto di accusa".

A questa stregua si risolvono i vari problemi che possono nascere dalla definizione della figura, dei compiti e dei poteri del Collegio di accusa, particolarmente in ordine ai reati connessi, di cui si abbia eventuale notizia nel corso del procedimento, ad eventuali nuovi incriminazioni, a reati commessi nel corso del dibattimento, alle misure cautelari o restrittive della libertà personale.

I poteri di iniziativa del Collegio di accusa sono chiaramente delimitati dallo stesso art. 27 legge n. 20 del 1962.

Quanto ai provvedimenti cautelari e coercitivi, la materia è regolata dall'art. 23 della stessa legge; ond'è che al Collegio di accusa compete sicuramente la facoltà di chiedere che detti provvedimenti vengano adottati, così come il potere-dovere di esprimere pareri in ordine ai medesimi.

Spetta altresì ai commissari il potere di formulare richieste di contestazioni suppletive, sempre nell'ambito ed entro i limiti del comma primo dell'art. 27, che è quanto dire che spetta ai commissari d'accusa il potere di contestare eventuali circostanze aggravanti.

Competono infine al Collegio i poteri di polizia nel corso del dibattimento, allorché sia assente la Corte, in stretta analogia a quanto disposto dalla legge a riguardo del pubblico ministero.

Si dispone che questa delibera venga portata a conoscenza sia del Presidente della Corte costituzionale che dei Presidenti rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.